

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 11/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37315-il-risarcimento-del-terzo-trasportato-si-fonda-sulla-prova-del-danno-subito-suprema-corte-di-cassazione-sez-iii-civile-sentenza-n-16181-15-depositata-il-30-luglio>

Autore: Iannone Paolo

Il risarcimento del terzo trasportato si fonda sulla prova del danno subito, Suprema Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 16181/15; depositata il 30 luglio

“Il risarcimento del terzo trasportato si fonda sulla prova del danno subito, Suprema Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 16181/15; depositata il 30 luglio”

1. Il decisum

La sentenza in commento focalizza la propria attenzione sulla natura del risarcimento del terzo trasportato basato sulla prova dell'effettivo danno subito.

Il caso riguarda l'azione risarcitoria esperita dal terzo trasportato a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale. La richiesta fondata sulla prova del danno subito dal danneggiato, ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. 209/2005 veniva accolta dal giudice di prime cure e rigettata nel secondo grado di giudizio, poiché a seguito di rilievi svolti non vi era stata collisione diretta tra i veicoli e, pertanto, non poteva essere applicata la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054, secondo comma, cod. civ.

La questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale conferma l'operato del giudice di prima istanza sancendo che il risarcimento del terzo trasportato deve fondarsi soltanto sulla prova del danno subito e non sulle modalità del sinistro stradale.

2. Applicazione dell'art. 141 del D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private)

La presunzione di colpa del conducente del veicolo prevista all'art. 2054 cod. civ.¹ non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, tra l'altro fondata sull'accertamento causale della condotta dei vettori raffrontata alla verifica dell'evento.

In tale prospettiva quando risulta ignoto l'atto generatore dell'incidente si applica la presunzione del concorso di colpevolezza dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale imponendo una ripartizione di responsabilità in egual misura (ex art. 2054, secondo comma, cod. civ.). Ciò posto è opportuno precisare che il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. è stato oggetto di numerose questioni di costituzionalità²: «limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti opere anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni».

Nella vicenda in esame, i giudici di seconda istanza hanno valutato che l'assenza di collisione diretta tra i veicoli e, quindi, l'inapplicabilità della presunzione di pari responsabilità (ex art. 2054, secondo comma, cod. civ.) rappresenta un motivo ostativo all'accoglimento della domanda risarcitoria del terzo trasportato coinvolto nel sinistro stradale.

A ben vedere, tale accertamento risulta al di fuori dell'ambito applicativo di cui all'art. 141 del D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), in quanto la responsabilità dell'impresa assicuratrice del veicolo coinvolto nel sinistro prescinde dall'accertamento di responsabilità³ dei conducenti (ex art. 2054 cod. civ.). Difatti, il Legislatore ha inteso evitare l'impiego di tempo e risorse processuali nell'ambito della tutela degli interessi del terzo trasportato, pertanto con il D.lgs 209/2005 quest'ultimo ha la possibilità di esperire l'azione diretta risarcitoria nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo coinvolto nel sinistro, con la finalità di garantire

¹G. ALPA, La responsabilità civile. Parte generale. Torino, 2010; C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006; G. PONZANELLI, La responsabilità civile. Profili di diritto comparato, Bologna, 1992; R. SCOGNAMIGLIO, Responsabilità civile e danno, Torino, 2010.

²Corte Cost. sent. n. 205/1972, 29 dicembre 1972

³P. FAVIA, LA RESPONSABILITÀ CIVILE, 2009, GIUFFRÈ; P. PIERLINGIERI, Istituzioni di diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012; P. PIERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007; P. RESCIGNO, Trattato di diritto privato, UTET; Digesto, Discipline Privatistiche, Sezione Civile, Terzo aggiornamento, UTET, 2007.

maggior tutela giuridica al terzo trasportato allo scopo di agevolare il conseguimento della richiesta risarcitoria.

Ciò nonostante l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni è stato al centro di numerose questioni di Costituzionalità, ma la Corte si è orientata nel confermare la norma in questione al fine di tutelare il c.d. "soggetto debole" del rapporto, ovvero il terzo trasportato⁴, legittimandolo a far valere i propri diritti derivanti dal rapporto obbligatorio sorto a seguito del sinistro stradale. Detta azione risarcitoria direttamente esperibile alla Compagnia presuppone la garanzia della copertura assicurativa del veicolo manlevato, pertanto abilita il terzo trasportato ad avanzare la richiesta risarcitoria fornendo elementi probatori sull'effettivo danno subito a seguito dell'incidente⁵. Quindi, l'accertamento probatorio relativo alle modalità dell'incidente risulta un fattore estraneo rispetto a quanto disposto dall'art. 141 D.lgs. 209/2005, poiché la Compagnia che manleva il veicolo coinvolto nel sinistro⁶ fornisce copertura assicurativa per la responsabilità civile, prescindendo dall'accertamento della misura di colpevolezza della condotta dei vettori raffrontata alla verifica dell'evento.

Ne consegue che, secondo tale impostazione, la Corte ha contraddetto la decisione del giudice di seconda istanza fondando i motivi della propria decisione sul rilievo che l'accoglimento della domanda risarcitoria del terzo trasportato, coinvolto nel sinistro stradale, deve erigersi su elementi probatori concernenti l'effettivo danno subito.

3. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra emerso, nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che: «il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti».

L'art. 141 del D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) sancisce che il terzo trasportato è beneficiario dell'azione diretta e, salvo l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, l'effettivo danno subito a seguito dell'incidente deve essere risarcito dall'impresa assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro stradale. Ciò posto, sussiste l'obbligo in capo alla Compagnia del veicolo manlevato di procedere alla liquidazione del danno, senza che sia necessario fornire la prova delle modalità dell'incidente.

I giudici di legittimità hanno offerto in questo modo maggior tutela giuridica al terzo trasportato esonerandolo dall'onere di provare anche la responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale.

Dott. Paolo Iannone

• NORMATIVA DI RIFERIMENTO •

Art. 2054 cod. civ.
Art. 141 D.lgs. 209/2005

⁴M. ROSSETTI, Il diritto delle assicurazioni, volume II, le assicurazioni private, CEDAM.

⁵Cass. Civ., ord. n. 29276 del 12 dicembre 2008

⁶U. CARASSALE, Assicurazione danni e responsabilità civile. Guida alla lettura della giurisprudenza, GIUFFRÈ

• BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE •

MANUALI

- G. ALPA, *La responsabilità civile. Parte generale*, Torino, 2010;
- U. CARASSALE, *Assicurazione danni e responsabilità civile. Guida alla lettura della giurisprudenza*, GIUFFRÈ.
- C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006;
- P. PIERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012*;
- P. PIERLINGIERI, *Manuale di diritto civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007*;
- G. PONZANELLI, *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, Bologna, 1992;
- R. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità civile e danno*, Torino, 2010;
- P. FAVIA, *La Responsabilità civile, 2009, GIUFFRÈ*.

TRATTATI

- P. RESCIGNO, *Trattato di diritto privato, UTET*.
- M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni, volume II, le assicurazioni private, CEDAM*.

VOCI ENCICLOPEDICHE

- DIGESTO, *Discipline Privatistiche, Sezione Civile, Terzo aggiornamento, UTET, 2007*